



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Provincia di Caserta

Via Napoli n. 1

CAP - 81027

C. F./P. IVA - 00163150618

tel. 0823-753722

Fax : 0823-753245

Web-site: <http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it/>

Ordinanza Sindacale n° 14 del 27/6/2013

Oggetto: Disposizione taglio siepi e rami sporgenti, pulizia fossi di scolo regimentazione acque piovane ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.

Il Sindaco

Al fine di rendere più sicura la viabilità secondaria di uso pubblico nonché le abitazioni interessate e per prevenire situazioni di allagamento, risulta necessario:

- regolare il deflusso delle acque meteoriche e, in particolare, mantenere costantemente puliti icigli, le scarpate ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti adiacenti le strade comunali;
- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad usopubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che, ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Rilevato, inoltre, che dai terreni adiacenti risulta crescente il manifestarsi di tracimazione delle acque piovane sulle sedi delle strade comunali e provinciali

con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

Dato atto che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì, necessario ordinare ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;

Visto il Codice Civile in particolare gli articoli n. 892, 893 e 894;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S. e ss.mm.ii.;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale e ss.mm".;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, **il taglio** dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private

oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, **di assicurare** la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, di provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame e detriti di ogni genere, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

DISPONE

Che, in caso di inadempimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 168,00 a Euro 674,00 ai sensi dei citati articoli del Codice della Strada), all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

Che la presente ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la sanità pubblica;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Caserta;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Felice a Cancellò;
- al Comando Stazione Cancellò Scalo;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Maddaloni;
- al Comando della Guardia di Finanza di Caserta;
- al Comando Carabinieri Forestali di Caserta;
- alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale - Caserta;

- al settore ambiente della Provincia di Caserta.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo, dinanzi al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 N° 1199 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza municipale, addì 27 giugno 2019



Il Sindaco
Dott. Giovanni FERRARA